



## STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

### ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione GRUPPO OCULISTI AMBULATORIALI LIBERI in breve denominata anche GOAL.

### ART. 2 SEDE

- 2.1 L'associazione ha la propria sede legale in Pavia.
- 2.2 La sede può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.
- 2.3 Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può organizzare e costituire sezioni provinciali e/o regionali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di un più completo e perfetto raggiungimento degli scopi sociali.

### ART. 3 PRINCIPI ISPIRATORI E SCOPO

3.1 L'associazione non ha carattere sindacale ed è apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente da qualsiasi altra associazione, ente pubblico e/o privato.

3.2 L'associazione opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento delle seguenti finalità:

- finalizzare la propria identità all'azione di divulgazione e informazione culturale degli oculisti ambulatoriali convenzionati con il SSN, degli oculisti ambulatoriali operanti presso strutture private accreditate con il SSN e degli oculisti ambulatoriali liberi professionisti;
  - promuovere il loro costante adeguamento all'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie cliniche rispondendo ai dettami del progresso scientifico e tecnologico del settore;
  - stimolare e dare supporto scientifico alle ricerche oftalmologiche condotte sia da persone fisiche che da enti pubblici o industrie;
  - promuovere la realizzazione di tavole rotonde, incontri o convegni su specifiche tematiche di interesse oftalmologico;
  - realizzare iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria e di ricerca epidemiologica anche in collaborazione con altre strutture sanitarie pubbliche e private, con associazioni deputate alla salvaguardia della salute visiva dei cittadini e con aziende dedite alla ricerca scientifica;
  - favorire la diffusione di nuove conoscenze oftalmologiche mediante eventi scientifici coinvolgenti altre categorie sanitarie mediche e non mediche;
  - favorire il processo di collaborazione e di integrazione professionale con le altre categorie di oculisti, realizzando azioni sinergiche che abbiano come fine ultimo la difesa della salute visiva dei cittadini e il progresso dell'oftalmologia;
- tutelare la dignità professionale degli associati e favorire la diffusione dei principi legati all'umanizzazione della medicina;
- partecipare alle molteplici e quotidiane problematiche dei propri associati trattando anche i temi legati alla politica sanitaria. A tal fine si potrà nella condizione di collaborare con gli enti e le istituzioni deputati alla gestione della sanità nazionale e regionale.

Per il raggiungimento degli scopi elencati o indicati l'associazione potrà effettuare tutte le operazioni utili e potrà coordinare la propria attività con quella di altre Associazioni ed Enti anche aderenti ad altre organizzazioni, fruendo della collaborazione delle aziende che operano nel settore oftalmologico.

A tal fine e in via accessoria, l'associazione potrà inoltre attivare e realizzare iniziative di sensibilizzazione, campagne d'informazione e comunicazione ed elaborare strategie ed attività di

raccolta fondi occasionali mirate al sostegno delle proprie finalità istituzionali; nonché promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, eventi che sensibilizzano l'opinione pubblica sulle finalità associative.

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, l'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni che si occupino di cooperazione allo sviluppo e di iniziative e progetti che inquadrino nei suoi fini.

- 3.3 L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e, comunque, in via non prevalente. L'Associazione potrà in oltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie per il raggiungimento dello scopo innanzi indicato, fatte salve le riserve di legge.
- 3.4 All'Associazione possono aderire uomini donne e opportunità; l'Associazione opera senza alcuna discriminazione di razza, sesso, fede religiosa e credo politico.
- 3.5 L'Associazione opera avvalendosi delle prestazioni volontarie, gratuite e senza fini di lucro degli Associati. Nello svolgimento della sua attività essa assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona; è perciò esclusa ogni limitazione alla partecipazione alla vita associativa. Tutti gli Associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo e del diritto di partecipare e votare nelle assemblee.
- 3.6 Nello svolgimento della propria attività, l'associazione potrà collaborare e aderire a consorzi e associazioni con altre organizzazioni non governative, enti, istituzioni, imprese pubbliche o private, nazionali e internazionali, eventualmente anche aderendo a coordinamenti nazionali e internazionali che abbiano finalità analoghea quelle perseguite dall'Associazione.

#### ART. 4

##### DURATA

- 4.1 La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati.
- 4.2 Per tutta la durata dell'Associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale

#### ART. 5

##### ORGANI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice-Presidente;
- 5) il Segretario-Tesoriere;
- 6) il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori Contabili (facoltativo).

#### ART. 6

##### GLI ASSOCIATI

##### CATEGORIE DEI SOCI

6.1 Sono istituite le seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; essi intervengono in Assemblea con diritto di voto; essi salvo revoca o rinuncia espressa sono membri a vita del Consiglio direttivo;
- Soci onorari: sono medici oculisti che si sono particolarmente distinti nel campo dell'oftalmologia in genere. I soci onorari vengono designati dal consiglio direttivo e lo sono di diritto i soci fondatori



al compimento del settantesimo anno di età possono intervenire in assemblea ma non hanno diritto di voto.

-Soci sostenitori: sono persone fisiche con espressa esclusione dei medici oculisti, persone giuridiche, enti ed aziende di qualsiasi natura che contribuiscono allo sviluppo dell'associazione. Vengono designati dal consiglio direttivo, possono intervenire in assemblea ma non hanno diritto di voto.

-Soci ordinari: sono medici chirurghi specialisti in oftalmologia. Entrano a far parte dell'associazione su proposta di un socio fondatore e su delibera del consiglio direttivo. Possono intervenire in assemblea e hanno diritto di voto.

- Soci corrispondenti: sono medici chirurghi specialisti in formazione nella branca di oftalmologia ed ortottisti/assistenti di oftalmologia. Entrano a far parte dell'Associazione su proposta di un socio fondatore e con delibera del consiglio direttivo. Possono intervenire in assemblea ma non hanno diritti di voto.

#### MODALITA' DI ADESIONE

- 6.2 Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che siano essi persone fisiche, giuridiche, o enti pubblici e/o privati che partecipino alle attività dell'organizzazione, ne condividano gli scopi e si impegnino, in qualsiasi modo, ciascuno per le proprie capacità e possibilità, a realizzarli.
- 6.3 Tutti coloro che intendano far parte dell'Associazione dovranno presentare richiesta scritta al Presidente il quale la trasmetterà al Consiglio Direttivo per la relativa valutazione. La richiesta di ammissione dovrà contenere la dichiarazione dell'aspirante associato di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare di accettare senza alcuna riserva lo statuto e l'eventuale regolamento interno nonché, presa visione dell'informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.
- 6.4 La domanda di iscrizione potrà essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo, che delibererà in merito con espressa motivazione. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso appello all'Assemblea degli Associati entro 30 (trenta) giorni.
- 6.5 L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'Associazione deve essere comunicata all'aspirante associato per iscritto entro trenta giorni lavorativi.
- 6.6 In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo associato, nei successivi 30 giorni dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione. Il tesoriere rilascerà all'associato la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.
- 6.7 L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che dovrà esaminare le domande di adesione dei richiedenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della suddetta richiesta, deliberando l'iscrizione dei nuovi aderenti nel "Libro degli Associati". L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, è libera e senza discriminazione alcuna di razza, sesso, fede religiosa e credo politico purché l'attività dell'associato non sia in contrasto con e finalità dell'Associazione.

#### ART. 7

##### DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- 7.1 Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione. In particolare, gli associati hanno il diritto di
  - partecipare alle Assemblee dell'Associazione;
  - consultare i verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione ed eventualmente estrarne copia;
  - eleggere gli organi di direzione (ad es. il Consiglio Direttivo) di controllo e di garanzia dell'associazione ed essere eletti alle cariche;



- recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - controllare l'attività dell'Associazione consultando tutta la documentazione relativa (delibere, atti e registri);
  - approvare il rendiconto annuale;
  - partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- 7.2 Lo status di associato dell'Associazione, una volta acquisito, ha carattere permanente, è intrasmissibile e può venir meno solo nei casi espressamente nell'art. 8 del presente statuto. La quota associativa non è rivalutabile.
- 7.3 Gli associati saranno comunque tenuti a:
- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie convocate durante l'anno sociale;
  - svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro;
  - tenere un comportamento verso gli altri aderenti e verso i terzi improntato all'insegna della correttezza e della buona fede;
  - impegnarsi per il raggiungimento dello scopo; versare la quota iniziale e quella annuale stabilite dal Consiglio Direttivo.
- 7.4 Tutti gli associati maggiori di età hanno pieno diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa; in particolare essi concorrono paritariamente all'approvazione e alle modifiche dello statuto e dei relativi Regolamenti, se adottati, e alle votazioni per le nomine degli Organi Direttivi.

#### ART. 8

##### PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

8.1 La qualità di associato viene meno per:

- decesso;
- dimissione volontaria con effetto a decorrere dal ricevimento da parte del Consiglio Direttivo della comunicazione di dimissione;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 8.2 dal Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 9.3 del presente Statuto.

8.2 l'esclusione degli associati dall'associazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, previa contestazione contenente addebiti specifici e richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell'associato almeno 30 (trenta) giorni prima della delibera di esclusione.

L'esclusione può essere deliberata nei seguenti casi :

- inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'associato nei confronti dell'Associazione;
- inosservanza delle delibere degli organi dell'Associazione, delle disposizioni dello statuto e dell'eventuale regolamento interno
- ritardo di oltre 90 giorni del pagamento della quota iniziale e quella annuale stabilite dal Consiglio direttivo.

8.3 La perdita delle capacità di associato, per una qualsiasi causa ciò avvenga, non comporta né oneri né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.



## ART. 9 IL COLLEGIO ARBITRALE

- 9.1 L'assemblea generale, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio Arbitrale, formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e due supplenti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'Associazione. Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.
- 9.2 La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei membri del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate alla prima assemblea utile e successiva alla nomina dei membri sostituiti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio. All'atto dell'accettazione della carica gli arbitri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli art. 2382-2399 cod. civ. .

### 9.3 Il Collegio arbitrale è competente a:

- esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l'Associazione, o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- esaminare e decidere eventuali controversie inerenti lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo;
- decidere in materia disciplinare su iniziativa del Consiglio direttivo. Il Collegio, esaminate attentamente le vicende e le questioni in relazione alle quali si ritiene possa ravvisarsi una qualche responsabilità a carico dell'associato, previa audizione in contraddittorio dell'interessato, può comminare a quest'ultimo una serie di sanzioni disciplinari quali: la sospensione dei diritti di associato fino a 12 mesi, la decadenza dalla qualità di associato per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione e, infine, l'estromissione dall'Associazione per aver violato gli scopi sociali o aver recato pregiudizio all'Associazione stesso;
- decidere sui ricorsi degli associati avverso delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- decidere sulla radiazione degli associati che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'associazione.

9.4 Il Collegio Arbitrale giudica *ex bono et aequo* senza alcuna formalità di rito e di procedure, nel pieno rispetto dei principi della specificità delle contestazioni e del contraddittorio, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso da parte dell'associato per controversie inerenti l'Associazione.

9.5 Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive e quindi inappellabili, fatta salva la facoltà di ricorrere nel caso specifico all'autorità giudiziaria se espressamente previsto dalla legislazione vigente.

## ARTICOLO 10 L'ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

10.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il giorno 30 del mese di giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Revisore Contabile o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

10.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati, ai sensi di legge. In questo ultimo caso, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale, in assenza di provvedimento dell'organo competente. L'Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta di almeno due consiglieri o dal Revisore unitamente ad un Consigliere o dall'intero Collegio dei Revisori. L'Assemblea è convocata nel luogo destinato dal Consiglio Direttivo.

10.4 La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, anche a mani, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore o ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa; la convocazione potrà altresì essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo segnalato dall'Associato e risultante dal libro degli Associati. Sono altresì considerate forme idonee anche gli invii: a) a mezzo telefax, se tale mezzo è stato espressamente consentito; b) per posta elettronica non certificata, purchè in questo ultimo caso l'invio sia confermato dall'avviso di apertura del messaggio.

10.5 L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

10.6 In seconda convocazione L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione ma solo dopo 12 (dodici) ore dalla prima convocazione.

10.7 Ogni Associato ha diritto ad un solo voto. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta da altro socio; il socio non può rappresentare più di tre soci. I soci onorari, sostenitori e corrispondenti non hanno diritto di voto.

10.8 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

10.9 Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di modifiche allo Statuto, di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati, ai sensi di legge.

10.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

Handwritten signature and a circular stamp or mark at the bottom right of the page.

ARTICOLO 11  
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 11.1 La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 13 (tredici) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere.
- 11.2 I consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili nell'esercizio immediatamente successivo lo stesso per il Segretario-Tesoriere che può essere rieletto.
- 11.3 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
- 11.4 In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di un consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Il numero dei membro cooptati non deve essere superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo e le cooptazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'Assemblea degli associati. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua intera rielezione.
- 11.5 Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Il Consiglio Direttivo potrà attribuire al Segretario-Tesoriere un'indennità annuale.
- 11.6 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- \* la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compito di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
  - \* la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario-Tesoriere e del Comitato Esecutivo, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
  - \* la fissazione della quota annuale associativa;
  - \* l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
  - \* la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
- 11.1 Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
- 11.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o dal Revisore unitamente ad un Consigliere o dell'intero Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, anche a mani, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa; la convocazione potrà altresì essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati. Sono altresì considerate forme idonee anche gli invii: a) a mezzo telefax, se tale mezzo è stato espressamente consentito; b) per posta elettronica non certificata, purchè in questo ultimo caso l'invio sia confermato dall'avviso di apertura del messaggio.
- 11.3 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.



- 11.4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
- 11.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- 11.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

## ARTICOLO 12 IL PRESIDENTE

- 12.1 Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire, per determinati atti o categorie di atti, la rappresentanza dell'Associazione ad alcuni componenti del Consiglio medesimo ed anche ad esterni al Comitato stesso.
- 12.2 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 12.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 13 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

## ARTICOLO 13 IL SEGRETARIO-TESORIERE

- 13.1 Il Segretario-Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- 13.2 Il Segretario-Tesoriere cura la tenuta dei Libri Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Associati all'Associazione.
- 13.3 Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Handwritten signature and a circular stamp or mark.



ARTICOLO 14  
IL VICE PRESIDENTE



14.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15  
LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

- 15.1 Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Revisore o dei Revisori dei Conti, nonché il Libro degli Associati all'Associazione.
- 15.2 I libri, registri e documenti dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 16  
FUNZIONI DEL REVISORE O DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 16.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi.
- 16.2 L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
- 16.3 Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
- 16.4 I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della Contabilità dell'Associazione e dei relativi Libri, danno pareri sui bilanci.

ARTICOLO 17  
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

- 17.1 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
- 17.2 Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione Del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione della Assemblea.
- 17.3 Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione Del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 17.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.



ARTICOLO 18  
ESERCIZIO SOCIALE



- 18.1 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 18.2 L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni aventi scopo analogo e/o affine.
- 18.3 L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie previste dallo statuto sociale.

ARTICOLO 19  
FORO COMPETENTE

- 19.1 Nel caso in cui non sia stato istituito il Collegio Arbitrale, tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra L'Associazione e gli Associati, nonché tra gli Associati medesimi inerenti all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente Statuto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Milano.

ARTICOLO 20  
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- 20.1 L'Assemblea straordinaria degli Associati, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, dei tre quarti degli Associati presenti in proprio o per delega.
- 20.2 L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
- 20.3 In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione per qualunque causa, dopo la Liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, in favore di altre organizzazioni aventi scopi analoghi e/o affini.

Letto  
 Confermato  
 e sottoscritto  
 Milano, Via ..... addì 23/5/14



REGISTRATO A PAGATA ADD. 19.06.14  
 AL N. 2548 ATTI PRIVATI € 200,00  
 Duecento/00

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 L. ROSETTO  
 L. PARAVENTI

*Handwritten signatures*